

Per visualizzare questo banner informativo è necessario [accettare i cookie](#) della categoria 'Marketing'



ARTICOLI ▾

DOCUMENTI

BANCA DATI ▾

APPROFONDIMENTI ▾

PUBBLICITÀ ▾

CHI SIAMO ▾

FORUM

Cerca in tutto PuntoSicuro



Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario [accettare i cookie](#) della categoria 'Marketing'

Gestione della sicurezza antincendio: livelli, soluzioni e prevenzione



Autore: [Redazione](#)
Categoria: [Normativa Antincendio](#)
20/09/2021



Un documento Inail si sofferma sulla gestione della sicurezza antincendio con riferimento alla misura S.5 del Codice di prevenzione incendi. Focus sui livelli di prestazione, sulle soluzioni progettuali e sulle misure di prevenzione degli incendi.

Roma, 20 Set – A livello di [prevenzione incendi](#) la **gestione della sicurezza antincendio** (GSA) rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale atta a garantire, nel tempo, “un adeguato livello di sicurezza dell’attività in caso di incendio ed un’adeguata risposta in fase emergenziale”.

E tale gestione della sicurezza agisce, in realtà, “sia in fase preventiva sia in fase di emergenza, attraverso l’attuazione di istruzioni e procedure finalizzate:

- al mantenimento delle condizioni di progetto ed al corretto esercizio dell’attività;
- al controllo e alla manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio;
- alla gestione della sicurezza in emergenza dell’attività, quali ad esempio il piano di emergenza e la formazione ed addestramento del personale addetto alla gestione delle emergenze”.

A ricordarlo e a fornire diverse informazioni sulla GSA, sui livelli di prestazioni, sulle soluzioni progettuali e sulle misure di prevenzione è il documento “ [Gestione della sicurezza e operatività antincendio. Focus sulle misure S.5 e S.9 del Codice di prevenzione incendi](#)”.

Il documento, frutto della collaborazione tra Inail, Università di Roma “La Sapienza”, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e [Consiglio Nazionale degli Ingegneri](#), fa riferimento a due capitoli del [Codice di prevenzione incendi](#):

- Gestione della sicurezza antincendio (S.5)
- Operatività antincendio (S.9).

Questi gli argomenti trattati nell'articolo:

- [Gestione della sicurezza antincendio: livelli di prestazione](#)
- [Gestione della sicurezza antincendio: soluzioni progettuali](#)
- [Gestione della sicurezza antincendio: misure di prevenzione](#)

Pubblicità



Attrezzature e presidi - Kit attrezzature antincendio per 2 addetti

Attrezzature antincendio per 2 addetti: guanti, coperta antifiama, maschera ed elmetto

Gestione della sicurezza antincendio: livelli di prestazione

Il quaderno si sofferma sulle indicazioni specifiche del [Codice di prevenzione incendi](#) che individua **tre livelli di prestazione** definiti in funzione dell'obiettivo da garantire:

- **livello I:** "Gestione della sicurezza antincendio per il mantenimento delle condizioni di esercizio e di risposta all'emergenza";
- **livello II:** "Gestione della sicurezza antincendio per il mantenimento delle condizioni di esercizio e di risposta all'emergenza con struttura di supporto";
- **livello III:** "Gestione della sicurezza antincendio per il mantenimento delle condizioni di esercizio e di risposta all'emergenza con struttura di supporto dedicata".

Riprendiamo dal documento la tabella (tab. S.5-2) dei criteri di attribuzione "generalmente accettati" per l'individuazione del livello di prestazione da garantire all'attività:

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Attività ove siano verificate <i>tutte</i> le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • profili di rischio: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Rvita compresi in A1, A2, Ci1, Ci2, Ci3; ◦ Rbeni pari a 1; ◦ Rambiente non significativo; • non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità; • tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -10 m e 54 m; • carico di incendio specifico $q_i \leq 1200 \text{ MJ/m}^2$; • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
II	Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione
III	Attività ove sia verificato <i>almeno una</i> delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • profilo di rischio Rbeni compreso in 3, 4; • se aperta al pubblico: affollamento complessivo > 300 occupanti; • se non aperta al pubblico: affollamento complessivo > 1000 occupanti; • numero complessivo di posti letto > 100 e profili di rischio Rvita compresi in D1, D2, Cii1, Cii2, Cii3; • si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative ed affollamento complessivo > 25 occupanti; • si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione ed affollamento complessivo > 25 occupanti.

Nel documento vengono riportate altre informazioni sui vari livelli e si indica che "ad ogni livello di prestazione, è associata la corrispondente soluzione conforme ossia quel pacchetto di misure che il responsabile dell'attività è tenuto ad adottare, senza l'onere di dimostrarne l'efficacia e la validità, in quanto già predefinite dal normatore". E per la misura GSA tali soluzioni conformi "sono strutturate in forma tabellare e, per ciascuna tabella, sono definite funzioni e compiti che devono essere assegnati alle figure coinvolte nella gestione dell'attività, sia nella fase dell'esercizio ordinario sia in quella dell'emergenza; permane una qualche differenza tra attività lavorativa e non lavorativa in quanto per le prime sono comunque previsti specifici adempimenti già imposti dai vigenti regolamenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Chiaramente al crescere del livello di prestazione richiesto "le misure previste dalle corrispondenti soluzioni conformi divengono sempre più stringenti e complesse, tanto che, per i livelli II e III è prevista la presenza di una 'struttura di supporto'".

Si segnala poi che ciò che contraddistingue i livelli II e III (che necessitano di struttura di

supporto) dal livello I "è la presenza di un **Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio**, nel quale, in sintesi, sono descritte le modalità di attuazione sistematica della GSA in esercizio, ossia:

- "le attività di controllo per prevenire gli incendi;
- la programmazione delle attività di informazione, formazione e addestramento;
- la specifica informazione degli occupanti;
- controlli delle vie di esodo;
- la programmazione della manutenzione degli impianti rilevanti ai fini antincendio;
- le procedure per l'esecuzione delle manutenzioni;
- la programmazione della turnazione degli addetti del servizio antincendio;
- la programmazione delle revisioni periodiche".

Inoltre si indica che per il **livello di prestazione II**, ad integrazione delle misure già previste dal livello I, "il responsabile dell'attività deve individuare la figura del Coordinatore degli addetti al servizio antincendio che:

- sovrintende all'attuazione delle misure antincendio;
- coordina gli addetti, la messa in sicurezza degli impianti;
- si interfaccia con le squadre di soccorso;
- segnala al responsabile dell'attività eventuali necessità di modifica delle procedure di emergenza".

Infine il **livello di prestazione III** prevede anche "l'individuazione del centro di gestione della sicurezza e l'istituzione dell'unità gestionale GSA con la nomina del relativo coordinatore".

Gestione della sicurezza antincendio: soluzioni progettuali

Il documento si sofferma poi sulle **soluzioni progettuali** con riferimento sia alle soluzioni conformi che alle soluzioni alternative.

Queste alcune definizioni tratte dal [Codice di prevenzione incendi](#):

- **Soluzione conforme**: "soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione" (le soluzioni conformi "sono soluzioni progettuali prescrittive che non richiedono ulteriori valutazioni tecniche");
- **Soluzione alternativa**: "soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi. Il professionista antincendio è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi" (le soluzioni alternative "sono soluzioni progettuali prestazionali che richiedono ulteriori valutazioni tecniche").
- **Soluzione in deroga**: "soluzione progettuale per la quale è richiesta l'attivazione del procedimento di deroga, così come previsto dalla normativa vigente. Il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi".

Riprendiamo, a titolo esemplificativo, le **soluzioni conformi** presentate nel documento per il **livello di prestazione III** (con riferimento ai paragrafi del Codice):